

DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2016
7/2016/S/EFR

**AVVIO DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER L'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 gennaio 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- la determinazione 27 dicembre 2013, n. 9/2013, del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), recante "Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell'anno 2014, in capo ai distributori" successivamente rettificata con determinazione 30 gennaio 2014, n. 2/2014 (nel seguito: determinazione 9/2013);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica.” (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) 14 novembre 2014 (prot. GSE/P20140161943);
- la lettera del GSE 30 luglio 2015 (prot. Autorità 22786).

CONSIDERATO CHE:

- gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l’anno 2014 sono stati definiti, sulla base dei dati di cui alla Tabella B allegata alla determinazione 9/2013, dal GSE, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012;
- l’art. 13 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 prevede che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettano al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente (comma 1);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all’obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive, derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 13 (comma 2);
 - per gli anni 2013 e 2014, qualora il soggetto obbligato consegua una quota dell’obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 50%, possa compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - in caso di conseguimento degli obblighi inferiore alle percentuali minime indicate al comma 3, l’Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95, comunicando al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GSE, all’ENEA e alla regione o provincia autonoma competente per territorio, le inottemperanze riscontrate e le sanzioni applicate (comma 4);
- l’art. 13, comma 4 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2012 e l’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevedono che, in caso di inottemperanza, l’Autorità applichi le sanzioni di cui alla legge 481/95;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con nota 14 novembre 2014 (prot. GSE/P20140161943) il GSE ha comunicato, a Società Iripina Distribuzione Gas S.p.a. di Avellino (di seguito: Sidigas o società), che per l’anno d’obbligo 2014, il proprio obiettivo specifico di risparmio di energia primaria era pari a 7.675 titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE);

- con nota 30 luglio 2015 (prot. Autorità 22786), il GSE ha inviato, tra gli altri, all’Autorità, la “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica del conseguimento degli obblighi per l’anno 2014 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto 28 dicembre 2012”;
- dalla citata nota del GSE, del 30 luglio 2015, risulta che Sidigas non ha inviato al GSE, entro il termine del 31 maggio 2015, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2014 (pari ad almeno il 50% di 7.675 TEE), risultando, pertanto, la totale inadempienza a tale obiettivo.

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di Sidigas

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio, nei confronti di Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., per accertare la violazione dell’art. 13, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012, dell’art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95 e del decreto legislativo 115/08;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b), dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
4. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 3, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
5. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
6. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può presentare, al Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i

partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;

8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., Via Contrada Vasto 15, 83100 Avellino e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni